

CCII.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 6893) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 6895) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « *Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193* » (N. 681) (pag. 6895) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese* » (N. 701), parlano il senatore De Cesare, relatore (pag. 6897) e i ministri dei lavori pubblici (pag. 6896) e d'agricoltura, industria e commercio (pag. 6898) — Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « *Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952 per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni* » (N. 698) (pag. 6899) — Sul disegno di legge: « *Provvedimenti per la città di Roma* » (N. 705), parlano i senatori De Cupis (pag. 6902), Colonna Prospero (pag. 6904), Torlonia (pag. 6905), Finali, relatore (pag. 6905) e il Presidente del Consiglio (pag. 6904) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazione (pag. 6906) — « *Interpretazione del comma 4° dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e per le isole di Sicilia e Sardegna* » (N. 685) (pag. 6905); « *Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito "Vittorio Emanuele III" per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni* » (N. 690) (pag. 6906); « *Modificazione dell'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna* » (N. 691) (pagina 6909); « *Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata "Officine di Savigliano" e delle sue dipendenze e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26* » (N. 658) (pag. 6909); « *Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata fra le prefetture ed i comuni del Regno, per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma* » (Numero 694) (pag. 6910); « *Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta* » (N. 655) (pag. 6910) — Risultato di votazione (pag. 6911).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Deposito degli atti di morte di S. M. la Regina Maria Pia e di S. A. E. la principessa Clotilde di Savoia.

PRÉSIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura degli atti di morte di S. A. Imperiale e Reale la principessa Maria Clotilde, Teresa, Luigia di Savoia contessa di Moncalieri; e di S. M. la Regina Maria Pia principessa di Savoia.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« L'anno 1911 addì 4 del mese di luglio, in Roma nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno ed in una sala della Biblioteca;

« Compievasi il giorno 27 dello scorso mese di giugno nel Reale castello di Moncalieri, davanti al marchese comm. prof. Emanuele Paternò di Sessa, vice-presidente del Senato, per impedimento del Presidente, funzionante da ufficiale dello stato civile della Reale Famiglia, l'atto di morte di S. A. I. e R. la principessa Maria Clotilde, Teresa, Luigia di Savoia, contessa di Moncalieri, a termini del prescritto dal titolo XII, capo primo del Codice civile in vigore;

« E nel giorno 3 luglio successivo, veniva pure nelle debite forme consegnate alla sovrintendenza degli archivi di Stato di Roma, giusta il prescritto dall'art. 370 del Codice sopra citato, il registro contenente uno degli originali dell'atto di morte anzidetto, come risulta dall'annessa ricevuta.

« Ora, occorrendo di depositare il registro contenente l'altro originale dell'atto stesso negli archivi del Senato, si sono per tale effetto riuniti il marchese Paternò di Sessa Emanuele, vice-presidente del Senato, e principe comm. Fabrizio Colonna, senatore questore, ed il signor comm. dott. Fortunato Pintor, bibliotecario-archivista, con l'intervento del signor comm. avv. Federico Pozzi, direttore degli Uffici di segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi, ritenute dal Presidente, dal senatore questore e dal bibliotecario-archivista, il forziere dell'archivio per gli atti di stato civile della Reale Famiglia vi si è posto il registro mentovato.

« Dopo di che si è di nuovo chiuso il forziere, e ne vennero rispettivamente rirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna: Presidente (e per esso il Vice-Presidente), senatore questore e bibliotecario-archivista.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato in cui ne sarà data lettura.

« EMANUELE PATERNÒ.

« FABRIZIO COLONNA.

« F. PINTOR, *bibliotecario-archivista* ».

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore della Segreteria del Senato il registro degli atti di morte della R. Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine del Presidente del Senato, per operarvi la iscrizione dell'atto di morte di S. A. I. la principessa Clotilde di Savoia contessa di Moncalieri vedova di S. A. I. il principe Girolamo Napoleone, la quale iscrizione venne fatta nel Reale Castello di Moncalieri il giorno 27 giugno passato.

« Roma li 3 luglio 1911.

« Il Soprintendente dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del Regno.

« ERNESTO OVIDI ».

« L'anno millenovecentoundici, addì 13 del mese di luglio in Roma, nel palazzo ove ha sede il Senato del Regno ed in una sala della Biblioteca;

« Compievasi il giorno 7 corrente nel Reale Castello di Stupinigi davanti al prof. comm. Pietro Blaserna, vice-presidente del Senato, per impedimento del Presidente, funzionante da ufficiale dello stato civile della R. Famiglia, l'atto di morte di S. M. la Regina Maria Pia, principessa di Savoia, a termini del prescritto dal titolo XII, capo 1° del Codice civile in vigore. E nel giorno 11 successivo, veniva pure nelle debite forme consegnato alla Sovrintendenza degli Archivi di Stato in Roma, giusta il prescritto dell'art. 370 del Codice sopra citato il registro contenente uno degli originali dell'atto di morte anzidetto, come risulta dall'annessa ricevuta.

« Ora occorrendo di depositare il registro contenente l'altro originale dell'atto stesso negli Archivi del Senato si sono per tale effetto riuniti il marchese Paternò di Sessa, prof. comm. Emanuele, vice-presidente del Senato, il principe comm. Fabrizio Colonna Avella senatore, questore, ed il sig. comm. dott. Fortunato Pintor, bibliotecario-archivista, con l'intervento del sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore degli Uffici di Segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi, ritenute dal Presidente, dal senatore questore e dal bibliotecario-archivista, il forziere dell'Archivio per gli atti di stato

civile della Reale Famiglia, vi si è deposto il registro mentovato.

« Dopo di che, si è di nuovo chiuso il forziere e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna, Presidente (e per esso il Vice-Presidente), senatore questore, e bibliotecario-archivista.

« E perchè risulti quanto sopra si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato in cui ne sarà data lettura.

« EMANUELE PATERNÒ.

« FABRIZIO COLONNA.

« F. PINTOR, *bibliotecario-archivista* ».

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore della Segreteria del Senato, il registro degli atti di morte della Reale Famiglia che si conserva in quest'Archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per operarvi l'iscrizione dell'atto di morte di S. M. la Regina Maria Pia principessa di Savoia avvenuta il 5 luglio 1911; la quale iscrizione venne fatta nel Reale Castello di Stupinigi il giorno 7 detto mese.

« Roma 11 luglio 1911.

« *Il Soprintendente dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del Regno*

« ERNESTO OVIDI ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul Monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909 » (N. 681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul Monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 681).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, non si estende alle seguenti zone del territorio comunale di Taormina:

Aree dell'attuale abitato urbano ed adiacenze immediate; colline Tironi e Calvario fuori porta Catania; il monte Castello; la rupe del Teatro e la zona nella quale si svolge la strada comunale di accesso all'abitato di Taormina, fra la suddetta rupe ed il capo Taormina.

(Approvato).

Art. 2.

Sono introdotte le seguenti modificazioni negli elenchi facenti parte degli articoli 2 e 3 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579:

a) *Martirano* è cancellato dagli elenchi predetti, pur rimenendo tutto il suo territorio soggetto alle norme tecniche ed igieniche approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193;

b) *Casignana* - elenco facente parte dell'art. 2 - alle parole: « *aree a monte della rotabile Casignano-bivio Sant'Agata-Caraffa* » aggiungere: « *e località Giambacca e Santa Mamma* ».

c) *Polia* - elenco facente parte dell'art. 3 - aggiungere alla parola: « *capoluogo* » le altre: « *e frazioni* ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese» (N. 701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 701).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio l'Ufficio centrale, che, rilevando il carattere di questo disegno di legge, ha riconosciuto come esso rappresenti un grande miglioramento di fronte alle condizioni preesistenti; specialmente per quanto riguarda le guarentigie per lo Stato che l'opera sia portata a termine ed anzi sia compiuta in un tempo più breve di quello che era stato preveduto.

Il punto più importante della mutazione sta in questo: che precedentemente la decadenza poteva essere oggetto di litigio non solo, ma poteva costituire la ditta concessionaria in una condizione tale, da non aver timore che essa fosse pronunciata. Si sa infatti che per le necessità e per l'oscurità della materia, quando si fecero le valutazioni, si dubitava che per le escavazioni in galleria si potessero avere di quelle sorprese che sono avvenute anche in altri luoghi e perciò si fecero valutazioni molto notevoli: invece queste sorprese non vi furono ed oramai è assicurato che il lavoro procede regolarmente ed i prezzi stabiliti per le escavazioni in galleria sono per alcune voci maggiori del costo vero. Da ciò si deduceva che vi potesse essere un interesse, ad un certo punto, da parte dell'impresa ad abbandonare l'opera far valutare i suoi crediti e lasciare che si facessero i tre esperimenti di appalto in danno, ecc. di modo che diventava difficile che si potesse presentare un nuovo concessionario; e l'opera avrebbe dovuto essere compiuta dallo Stato.

Tutti possono immaginare quali pericoli si sarebbero incontrati con la statizzazione anche di questa opera.

Con le proposte mutazioni del contratto si dà alla Società il vantaggio di avvicinare e rendere nei primi tempi più forti i pagamenti dei contributi e quindi le si danno in sostanza i capitali di cui essa poteva mancare, senza che lo Stato muti in nulla il suo contributo che non è aumentato di una lira su quello stabilito, trascurabile essendo la necessità contabile, ma più teorica che altro, di valutare gli interessi derivanti dall'anticipazione dei pagamenti.

In corrispettivo di ciò si è potuto trasformare quella decadenza che, com'era prima stabilita, poteva costituire una risoluzione di contratto non temibile da parte della Società, in una decadenza che certamente è temibile, inquantochè si è stipulato che, pronunziandosi la decadenza, la Società perda non solo la cauzione, ma ogni credito per le opere e gli impianti fatti e le provviste ammannite; e lo Stato possa fare la presa di possesso mediante i suoi funzionari senza più ricorrere ai periti o agli arbitri per la valutazione dei crediti; nè vi sia più l'obbligo di fare l'esperimento di appalto in danno. Così la decadenza è per la Società una vera pena alla quale certamente non vorrà andare incontro. D'altra parte si sono diminuiti i prezzi delle escavazioni in galleria, in modo da togliere quello squilibrio che vi era nella valutazione e di eliminare quello stimolo che nel già realizzato guadagno poteva avere la Società ad affrontare anche l'eventuale risoluzione del contratto.

Si è poi anticipata l'epoca del compimento dell'opera, il che rappresenta un vantaggio economico per lo Stato, anticipando la sua partecipazione agli utili che deriveranno dall'esercizio dell'acquedotto, ed un vantaggio per le nobili regioni che debbono essere beneficate dall'acqua.

Ecco perchè io, mentre ringrazio l'Ufficio centrale della acuta disamina che ha fatto della mutazione contrattuale, mettendone in rilievo i vantaggi, debbo far rilevare come in un certo punto della relazione si parli di altre possibili garanzie, che non so pensare quali potrebbero essere. Bisogna tener conto della situazione che ho trovato: ho trovato una vertenza per i contributi alla Società, inquantochè il Consorzio

riteneva che si dovessero fare delle trattenute che la Società riteneva illegali. Il Governo aveva intimato alla Società una diffida che avrebbe dovuto essere seguita dal procedimento per la decadenza; insomma le cose erano in uno stato di piena litigiosità, sia sulla continuazione dell'opera; sia sulla valutazione di essa, sia sul pagamento dei contributi. Con l'atto allegato a questo disegno di legge si è ottenuto l'abbandono delle liti; si è stabilita la diminuzione del prezzo delle escavazioni, si è imposta una multa gravissima e poi la decadenza per ogni termine, e sono stabiliti per i primi due anni i chilometri di gallerie e di trincee che debbono essere compiuti. Quindi non è più apprezzamento di periti o di arbitri, il metro è divenuto la misura, nè vi è più dubbio sull'apprezzamento se la Società si trovi in stato di adempienza o di inadempienza contrattuale.

Tenuto conto che non facevo un contratto nuovo, ma che ho trovato un contratto in contestazione, io credo che si sia riusciti ad ottenere le maggiori garanzie che l'opera sarà fatta non solo, ma anche in un tempo più breve.

Quanto all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, io dichiaro che certamente, per quanto si riferisce alla vigilanza e ad assicurare il compito dei lavori, poichè questo è il fine comune, non ci può essere alcun dubbio per conto mio; per la seconda parte, riguardante le fognature si tratta di materia per la quale trovo giusta la preoccupazione dell'Ufficio centrale; ma di materia di studio, ed ho già assicurato alla Camera dei deputati, dove uno analogo ordine del giorno era stato presentato, che non mancherò di compire tale studio ma non potrei assumere precisi impegni.

Voglio quindi sperare che l'Ufficio centrale vorrà convertire questo suo ordine del giorno in raccomandazione, e star tranquillo che i fini che esso si propone sono divisi anche dal Governo, in nome del quale dichiaro che si cercherà di provvedere in tal senso.

Sono lieto, e ringrazio nuovamente l'Ufficio centrale, dell'appoggio dato a questo disegno di legge, che io confido sarà votato dal Senato, e che è destinato a dotare tante laboriose popolazioni di un elemento essenziale di vita, e a dare un vero impulso di risorgimento alla nobile regione pugliese. (*Approvazioni.*)

DE CESARE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE, *relatore*. Innanzi tutto ringrazio l'onor. ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni ancora più esplicite, con le quali ha voluto illustrare la convenzione, da lui felicemente condotta a termine con la ditta assuntrice dei lavori dell'Acquedotto pugliese.

Non c'era bisogno che ciò facesse, perchè i vantaggi di quella convenzione sono troppo evidenti; sia da parte dello Stato sia da parte della regione interessata; e, siccome notevoli vantaggi vi sono anche da parte della Società, così nella reciproca convenienza è riposta, come ho detto nella relazione, la vera garanzia che i lavori saranno eseguiti con la maggiore esattezza, alacrità e buona fede.

In quanto all'appunto, che il ministro ha mosso all'Ufficio centrale, quasi per dire: voi non siete ancora contenti, non siete soddisfatti di quanto si è compiuto; dirò che io ho voluto fare solo un accenno, che non ha alcuna apparenza di critica, al fatto che nell'altro ramo del Parlamento si discusse abbastanza vivacemente circa la necessità di dare qualche altra garanzia, che la Camera respinse, ritenendo bastevoli quelle convenute nei nuovi patti, che il ministro ha testè esaurientemente illustrati e commentati.

In quanto all'ordine del giorno egli ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione. Mi permetto di far notare che, per il modo come è redatto, esso contiene una raccomandazione, non un impegno. Noi non domandiamo al Governo che ci venga a proporre determinati provvedimenti legislativi circa il modo di risolvere la questione della fognatura, la quale deve completare l'opera dell'Acquedotto. Noi, con l'ordine del giorno proposto, raccomandiamo al Governo di studiarne la migliore soluzione, così dal lato tecnico, come dal lato finanziario; studiarla nell'interesse dei Comuni pugliesi e dell'Erario, perchè il tempo corre veloce, e la questione della fognatura s'impone come necessità assoluta.

Per la questione forestale, poi, non credo che ci possa essere diffioltà; ed io sono lieto di vedere finalmente in quest'Aula il ministro di agricoltura e commercio, il quale è nato nella stessa regione, dove son nato io: quella regione che sarò, in grado part, attraversata dall'Ac-

quedotto. Il ministro di agricoltura disse nell'altro ramo del Parlamento di avere un'anima forestale (*Ilarità*). Ora io lo invito a far sì che quest'anima diventi azione, e quanto è detto nel lavoro sobrio e preciso del nostro Ufficio centrale possa via via essere attuato, con continuità e gagliardia. (*Benissimo*).

Noi abbiamo una vasta regioné intieramente squallida, per la quale passerà l'Acquedotto; ed è a difesa di esso, nel suo percorso principale, che occorre il rimboschimento: quel rimboschimento in cui è riposta la maggior garanzia che le acque sgorganti dal monte Paflagone, ben noto al mio amico il ministro del tesoro, non vengano nulla a perdere della loro meravigliosa copiosità e purezza. L'onorevole Tedesco è benemerito anch'egli dell'Acquedotto; è nato nella provincia stessa dove nasce il Sele; fu segretario della Commissione parlamentare, che studiò il progetto, del quale fui relatore alla Camera, e con la legge del luglio 1904 accrebbe i primi stanziamenti. Ed è perciò che mi appello particolarmente a lui, perchè voglia tener presenti i due vitali problemi della fognatura e della silvicoltura, e farli risolvere secondo ragione e giustizia dai suoi colleghi dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, e perchè, se occorrono altri mezzi, non sia avaro egli stesso nel concederli.

Ma non basta garantire coi rimboschimenti il bacino: bisogna garantire, ripeto, per quanto è possibile, il percorso del canale principale. La regione, alla quale accenno, è quella delle Murge, nota all'onor. Nitti. Ricorderà il Senato che della necessità di rimboschire quella zona parlai l'anno scorso, e ne ebbi confortanti assicurazioni dal ministro di agricoltura del tempo, ma temo che non se ne sia fatto nulla. Ed è perciò che torno a insistere perchè la quistione è grave e complessa. Si tratta di problema idrologico e igienico, forestale e sociale, per le Puglie, e anche per la Basilicata e la provincia di Avellino, la cui impervia valle dell'Ofanto dovrebbe essere coperta di boschi, come la zona delle Murge.

E, tornando all'Acquedotto, l'onorevole Sacchi può essere ben soddisfatto di aver recato in porto un'opera, della quale le genti pugliesi gli saranno riconoscenti. Quale sia il sentimento di esse, lo domandi al suo vicino, il ministro del tesoro, il quale un mese fa venne

con me e col carissimo Piero Lucca, membro di questo Ufficio centrale, a Cerignola, ad onorare la memoria di Giuseppe Pavoncelli, a cui le Puglie devono molta parte della loro restaurazione economica e sociale. (*Benissimo*). E, benchè solo il giorno innanzi fosse stata firmata la convenzione; la buona notizia era nota a tutti; e molto contribuì alla riuscita delle feste in onore, ripeto, di un uomo, che consacrò all'Acquedotto, negli ultimi tempi, gran parte della sua attività di uomo politico, e morì presidente del Consorzio.

Io non ho altro a dire: ma prendo questa occasione, interprete del sentimento del Senato; per ricordare un nostro collega assente, che fu relatore del progetto dell'Acquedotto pugliese in quest'Aula, il senatore Serena, da tre mesi tormentato da grave malattia. Se egli, che fu antico e caldo fautore di quest'opera, fosse qui, certamente prenderebbe la parola a favore del presente progetto. Al collega e amico Serena, interprete dei vostri sentimenti, mando l'augurio che possa presto tornare in mezzo a noi, circondato dalla nostra stima e dal nostro affetto. (*Vivissime e generali approvazioni*).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ringrazio il senatore De Cesare delle sue osservazioni. Mi consenta solo una difesa personale...

DE CESARE. Ma non è stato attaccato!

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio... Io devo rinnovare al Senato le scuse, che già feci all'illustre Presidente, di non aver potuto discutere personalmente il mio bilancio, perchè ero impegnato nell'altro ramo del Parlamento in una discussione che non mi permetteva di assentarmi: se avessi avuto l'onore di intervenire in quel giorno avrei avuto occasione di parlare della questione dei rimboschimenti. Io non ho l'anima forestale che mi dà il senatore De Cesare, perchè questa nobilissima frase è dell'onor. Luzzatti; io mi contento di quell'anima che possiedo e non ne cerco altre. (*Ilarità*).

In quanto al problema forestale io vi dedicherò tutte le mie cure, e alla ripresa dei lavori parlamentari spero di presentare alcuni

provvedimenti che ho l'illusione non riesciranno del tutto inutili.

In quanto alla speciale questione sollevata dal senatore De Cesare, non solo mi pare che egli dica cosa giusta, ma che si tratti di provvedimenti necessari, perchè quella zona tra la Basilicata e la Puglia, soggetta a frane frequenti, deve essere difesa soprattutto con grandi lavori di rimboschimento. Ora io non solo avvierò gli studi in quel senso, ma farò quanto è in me, dati i mezzi di cui il mio Ministero dispone, perchè i giustissimi desiderii del senatore De Cesare siano appagati, considerando questa, non solo come opera di difesa, ma come opera necessaria per la conservazione di quelle zone.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale mantiene il suo ordine del giorno?

DE CESARE, *relatore*. Lo mantiene come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni e le aggiunte alle condizioni vigenti per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'Acquedotto pugliese quali risultano dall'atto rilasciato in data 9 giugno 1911 dalla Società concessionaria dell'Acquedotto ed allegato come parte integrante alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di lire 3,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911 per effetto dell'art. 5 dell'atto approvato con la presente legge, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte valendosi dei mezzi ordinari di tesoreria consentiti dalle vigenti leggi.

Allo stesso modo il ministro del tesoro provvederà ai maggiori pagamenti da farsi negli esercizi dal 1911-912 al 1916-917 in dipendenza dell'art. 5 della citata convenzione rispetto agli stanziamenti autorizzati per gli esercizi medesimi dall'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 381.

Delle anticipazioni come innanzi eseguite il tesoro sarà reintegrato colle disponibilità risultanti per gli esercizi dal 1917-918 al 1923-924 fra le iscrizioni stabilite dalla cennata legge 8 luglio 1904, n. 381, e le somme indicate all'art. 5 della ripetuta convenzione.

(Approvato).

Art. 3.

Ad integrare a tutto l'esercizio 1910-911 le assegnazioni fissate per l'Acquedotto pugliese dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, è autorizzato il maggiore stanziamento della somma di lire 4,800,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il detto esercizio al capitolo 168 « Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo ».

(Approvato).

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di legge, regolamento e capitolato contrarie a quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel regolamento e nel capitolato le altre modificazioni ed aggiunte che riterrà opportune, in relazione alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 221 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni » (N. 698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) Il Regio decreto 27 marzo 1910, n. 211, che approva le nuove condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna, non applicandosi ad esse gli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310;

b) il Regio decreto 28 ottobre 1910, n. 952, che approva la convenzione 18 luglio 1910 con la Compagnia Reale per le ferrovie sarde per la istituzione di nuovi treni e per l'attivazione del servizio cumulativo anzidetto.

NB. — Per il decreto vedi *Stampato della Camera dei deputati*, n. 963.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Roma » (N. 705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la città di Roma.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 705*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata la convenzione, stipulata addì 1° giugno 1911 fra il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, da una parte, ed il sindaco di Roma dall'altra, ed allegata alla presente legge (Allegato A).

(Approvato).

Art. 2.

La spesa necessaria pel pagamento degli interessi, dell'ammortamento ed accessori del prestito di 150 milioni di lire, contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e poi convertito in virtù della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del Regio decreto 11 stesso mese n. 337, in cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, sarà assunta a carico dello Stato per lire 5,400,000 a cominciare dal 1911; e per la rimanente somma fino a raggiungere l'intero suo ammontare di lire 6,505,287.68, a misura che il comune assumerà i mutui occorrenti per l'esecuzione delle opere e per le provviste di materiali, indicati nello elenco annesso alla presente legge (Allegato B).

Dall'esercizio finanziario 1911-912, e sino alla totale estinzione del prestito, è istituito nel bilancio di previsione per la spesa del Ministero tesoro un capitolo pel pagamento, entro il 15 luglio di ciascun esercizio, alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, dell'annualità assunta a suo carico dallo Stato, tenuto conto della mutata scadenza del pagamento.

A cominciare dell'esercizio 1911-912 cesserà l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annualità di lire 2,500,000, dipendente dagli articoli 4 della legge 14 maggio 1881, n. 209 e 9 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

In dipendenza delle predette disposizioni il limite del conto corrente aperto dalla Cassa depositi e prestiti alla Sezione autonoma predetta, ai sensi dell'art. 20 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, è portato da due a quattro milioni.

Le somme che il comune di Roma avesse già versate alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in conto dell'annualità del 1911 in più della quota rimasta a suo carico, gli verranno rimborsate dalla Sezione medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Le annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di

Roma, stabilite dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209 e 20 luglio 1890, n. 6980, delle quali venne disposta l'anticipazione al comune con le leggi 28 giugno 1892, n. 299, 7 luglio 1901, n. 333, 7 luglio 1902, n. 306 ed 11 luglio 1907, n. 502, restano definitivamente a beneficio del comune, senza obbligo di rimborso. Quelle disposte con l'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, delle quali non siasi ancora effettuato il pagamento, continueranno ad essere corrisposte al comune, senza obbligo di restituzione, nei modi e termini e pei titoli indicati nella suddetta legge.

Nulla è innovato pel termine entro il quale debbono essere compiute le opere di cui nella legge 11 luglio 1907, n. 502.

L'autorizzazione, prevista all'ultima parte dell'art. 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sarà data con decreto Reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali, di cui nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

Salva l'osservanza delle prescrizioni di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni, che saranno anche stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui.

(Approvato).

Art. 5.

A cominciare dal 1° luglio 1911 lo Stato assume la intera spesa necessaria pel pagamento dell'annualità d'interessi e di ammortamento del prestito di lire 6,000,000 per l'esecuzione delle opere della zona monumentale, stabilita con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, numero 502.

Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto negli articoli 3 della convenzione 5 marzo 1907 e 17 e seguenti della suddetta legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il pagamento del residuo contributo arretrato in dipendenza della legge 18 dicembre 1898, n. 509, e la proprietà e l'onere della manutenzione, riservati allo Stato pei soli monumenti, ed al comune per le strade, parchi, viali e giardini.

Il capitolo 246 del bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 e quelli corrispondenti per gli esercizi successivi sino al totale ammortamento del mentovato mutuo di lire 6,000,000 saranno aumentati da lire 200,000 a lire 300,000 per l'estinzione, a rate semestrali anticipate, della detta somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 6.

La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, è prorogata a tutto l'anno 1920.

Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformità di quanto è disposto all'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912, sarà ripartito in modo da detrarre dalla metà spettante allo Stato e da aggiungere alla metà spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento del predetto avanzo e non eccedente le lire 800,000.

Sull'utile netto dell'esercizio 1910-911, oltre alla metà spettante al comune di Roma, in virtù della summentovata disposizione di legge, sarà assegnata in più al comune medesimo la somma di lire 400,000.

È riservato ad esclusivo beneficio del comune il ricavato del dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento, che venisse imposto a norma dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui dazi, approvato con Regio decreto 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni di tutela sugli atti del comune di Roma la Giunta provinciale amministrativa provvederà, con l'intervento dei componenti, di cui all'art. 10 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, e di due funzionari che ad essi verranno aggiunti, scelti l'uno fra i ragionieri del Ministero del tesoro con grado non inferiore a capo divisione e l'altro fra gli ingegneri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici con grado non inferiore ad ingegnere capo del Genio civile, e nominati con decreto Reale su proposta dei rispettivi ministri.

(Approvato).

Art. 8.

Il piano regolatore della città di Roma, approvato con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, nella zona che comprende le ville già Pallavicini e Caetani nella regione Parioli, rimane modificato nel modo indicato nella planimetria costituente l'allegato C.

La costruzione da parte dello Stato degli edifici da destinarsi ad uffici governativi nella detta località e nel quartiere Regola è dichiarata di pubblica utilità, e le espropriazioni occorrenti saranno fatte applicando gli articoli 2 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Art. 9.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma, per una somma complessiva di 10 milioni di lire, mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso di abitazione degli impiegati dello Stato in Roma.

I mutui saranno dati, in aggiunta a quelli concessi con l'art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, in due rate di cinque milioni di lire ciascuna e alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con Regio decreto 12 marzo 1908, n. 151.

La prima rata, quando sia dimostrato di avere

impegnato nelle costruzioni i 10 milioni già concessi, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 10.

Il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per estendere il bonifichamento e la colonizzazione dell'agro romano, è prorogato al 31 dicembre 1913.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

NB. — Per la Convenzione vedi *Stampato della Camera dei deputati*.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Non mi par bello che in quest'Aula, dove seggono se non molti certo diversi che hanno sortito i natali in Roma, non sorga una voce di ringraziamento al Governo del Re il quale ha mostrato con seri propositi di voler provvedere al fabbisogno del bilancio comunale; e non mi par bello anche per questo: perchè mi sembra in questo fatto di vedere una prova certissima che finalmente sono dissipate quelle male prevenzioni che con l'andar del tempo si erano accumulate sull'Amministrazione comunale. Un altro ringraziamento per questo rispetto sentì di dover fare al venerando nostro collega relatore dell'Ufficio centrale, per le parole calde di affetto con le quali mi è parso che abbia voluto redimere la reputazione degli amministratori del comune di Roma.

Non è questo il momento, o signori, di venire a conti di dare ed avere, ma pur mi pare che non sia assolutamente inutile di dire che se molto la città di Roma ha ricevuto dallo Stato, molto ancora ha reso allo Stato (1). E del resto basta soltanto guardare alla trasformazione che la città ha ricevuto nel periodo di tempo

(1) Vedi la *Nota dimostrativa* a pag. 6913.

che è corso dal 1870 ad oggi, per persuadersi che, non diecine, ma centinaia di milioni sono stati ad essa consacrati. Tutti sanno che il disastro comunale di Roma è venuto dal prestito dei 150,000,000, prestito che nell'emissione è costato 170 milioni, col quale sono state compiute 159 milioni di opere e del quale tuttavia restano a pagarsi per oltre 300 milioni.

Quando tutto questo si consideri, ogni malignazione sulla amministrazione capitolina, e sui valentuomini che vi si sobbarcarono deve cessare, e deve invece riconoscersi che le parole purtroppo molte volte ingrato che sono stati indirizzate all'Amministrazione del comune di Roma erano assolutamente ingiuste.

Ma mettiamo da parte, onorevoli colleghi, tutte queste considerazioni; non veniamo a nessuna esposizione di cifre che potrebbe in qualche modo attenuare quel sentimento caldo di gratitudine che qui ogni romano (e permettetemi di dire che tutti dobbiamo qui essere romani) deve al Governo del Re per i propositi seri che ha manifestato di venire in soccorso al comune di Roma.

Io non so veramente se quello che oggi si propone sia propriamente l'ultima parola, non vorrei nemmeno dirlo per non adombrare il pregio di questo progetto; ma chiunque di voi si faccia a considerare l'avvenire, che certamente è ripromesso a questa città, può in qualche modo dubitarne. Ad ogni modo è certo che una base stabile per il bilancio di Roma è stata posta, ed io credo che lo Stato non sarà per lungo tempo almeno chiamato a fare nuovi sacrifici per la città di Roma.

Ho veduto con piacere che nell'altro ramo del Parlamento è stato al disegno di legge aggiunto un ordine del giorno, col quale si raccomanda al Governo del Re di non volersi disinteressare di certi problemi artistici che riguardano la città di Roma, ed è stato in particolar modo raccomandato quello della sistemazione di piazza Colonna.

Io mi permetto di rinnovare la stessa raccomandazione al Governo, perchè mi pare che effettivamente tutto ciò che tiene alla bellezza di questa città, a certe bellezze consacrate da secoli, non debba essere troppo facilmente manomesso.

E voi ricordate, o signori, come purtroppo questo pericolo noi lo abbiamo scampato, e

scampato quasi miracolosamente, perchè poco mancò che non venisse eseguito un progetto mostruoso, che s'intitolava alla sistemazione di piazza Colonna, ed era invece la sua vera distruzione.

Un'altra raccomandazione mi permetterei di fare, incoraggiato dalla presenza del ministro della pubblica istruzione. Vorrei domandargli quali siano le intenzioni che presiedono attualmente ai lavori che si fanno presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Terme. Abbiamo veduto, onor. ministro, decorticare, mi si permetta la parola, quell'antico rudero che costituiva la facciata, solo per mettere a nudo la bruttezza del rudero stesso; e quando si sono accorti che non avevano fatto altro che mettere in vista una bruttura a scoprir la quale certo non si avvantaggiava l'archeologia, perchè tutti sapevano che dietro a quel rivestimento esisteva il rudero in quella forma, si è coperto di stuoie, quasi a nascondere la vergogna di quello che si era fatto. E dietro quelle stuoie che si sta ora facendo?

Io non conosco le intenzioni di chi presiede a quei lavori. Si dice ancora che di quel monumento si voglia trasportare l'ingresso, che si verrebbe a fare dalla parte che prospetta la stazione ferroviaria. Si giustificherebbe questa intenzione, col fatto che Michelangelo non aveva designato la costruzione del tempio in quel modo, e che l'ingresso, secondo il suo progetto avrebbe dovuto essere là, dove pare che si vorrebbe ora porre.

Ma osservo che a quel tempo non esisteva nè l'abside nè quel vestibolo pel quale oggi si entra nella chiesa; di modo che, se ora si attuasse l'antico disegno di Michelangelo, avremmo l'abside da una parte, il vestibolo dall'altra, un qualche cosa di unito senza ragione all'edificio stesso, e la conformazione interna dell'edificio sarebbe una vera deformità.

Raccomando al ministro della pubblica istruzione di volersi interessare di questa questione, perchè mi sta a cuore che questi monumenti, i quali costituiscono la gloria di Roma, e che sono monumenti di Roma non solo, ma dell'Italia, non vengano con troppa facilità alterati e manomessi.

Voi sapete che io non sono idolatra del sasso: in questa stessa Aula altra volta mi avete inteso prendere la parola per giustificare una dispo-

sizione data dal municipio per l'atterramento, in alcune parti, delle mura cosiddette Aureliane, ma bisogna distinguere cosa da cosa, bisogna distinguere il rudero che non si presenta, che come un ammasso di sassi, ed il monumento che esiste nella sua intierezza, e che forma una delle bellezze della città.

Con queste raccomandazioni io smetto di parlare, rinnovando i ringraziamenti al Governo per questo disegno di legge destinato a dare nuova vita al comune di Roma. (*Vive approvazioni*).

COLONNA PROSPERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA PROSPERO. Era sul punto di chiedere la parola, quando il collega De Cupis mi ha prevenuto, e ne sono lieto perchè egli ha potuto con forma più eletta, certo, di quella che avrei potuto usare io, esprimere il sentimento di gratitudine, che ogni cittadino romano deve al Governo del Re, per i provvedimenti, veramente efficaci, proposti con questo progetto di legge.

Non posso però non associarmi con tutto il cuore alle parole di riconoscenza pronunciate dal collega De Cupis per il Governo, e per la Commissione, per quella parte della relazione che ha voluto dedicare agli antichi amministratori della città, i quali, se non hanno potuto ottenere dei provvedimenti e dei risultati così brillanti come questo, hanno però, e credo voi tutti lo riconoscerete, dedicato tutto il loro amore e tutta la loro operosità al miglioramento delle condizioni di Roma.

Io non mi addentrerò nell'esame di tutte le disposizioni contenute in questo disegno di legge e mi limiterò solo ad una raccomandazione; raccomandazione che dirigo principalmente al ministro dei lavori pubblici. In tutto questo grande sviluppo che ogni giorno si accentua dei lavori edilizi, sarebbe bene fossero resi meno gravi gli inceppamenti e gli ostacoli che derivano da tutte le norme e disposizioni burocratiche che regolano questa materia.

Il ministro dei lavori pubblici sa meglio di me che tutti i lavori qui contemplati, malgrado abbiano ottenuta l'approvazione dal Consiglio comunale, dalla Camera dei deputati e dal Senato, danno tuttavia luogo ad un lungo carteggio tra il Ministero, la Giunta provinciale ed il co-

mune, carteggio che rende l'esecuzione di questi lavori molto lunga e laboriosa.

Citerò come esempio soltanto, quello di un lavoro iniziato nel secondo anno del mio sindacato, che pure ha durato cinque anni e che è cessato da oltre sei; lavoro che ancora non è finito, l'allargamento della via del Tritone.

Questo è avvenuto perchè dalla deliberazione del Consiglio comunale trascorsero due anni in carteggi più o meno utili tra comune e Governo, prima che si potesse porre mano ai lavori.

Ripeto quindi la preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, non perchè il controllo sia meno diligente ed efficace, ma perchè lo si renda più semplice, in modo che non venga a creare ostacoli alla sollecita trasformazione della capitale.

Con questa raccomandazione, e certo di essere l'interprete dei sentimenti di tutta la cittadinanza romana, io rivolgo al Governo e alla Commissione i più vivi e sentiti ringraziamenti. (*Benissimo*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ringrazio gli onor. De Cupis e Colonna Prospero delle parole gentili rivolte al Governo.

Il Governo, presentando la legge che mette la città di Roma in condizione di adempiere all'altissimo suo ufficio di capitale del Regno d'Italia, ha fatto semplicemente il suo dovere.

Era dovere per parte nostra molto simpatico, perchè Roma non può stare al di sotto di qualsiasi altra capitale di un paese civile, mentre essa era ed è superiore a tutte nella storia.

Disgraziatamente, per le sue finanze e per il disagio della sua cittadinanza, si trovava in condizioni da non corrispondere, per la parte moderna, alla grandezza sua, che ricorda le più pure glorie della patria italiana.

Ringrazio anche l'illustre senatore Finali, relatore di questa legge, il quale ha aggiunto alle molte altre una nuova benemerita verso la città di Roma, la quale ricorda di averlo avuto come uno dei suoi amministratori più valenti, come uno degli uomini politici che si occuparono più intensamente e con maggiore amore dei suoi interessi.

Assicuro poi l'onor. De Cupis - e parlò anche a nome dei miei colleghi dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici - che il Governo non mancherà di porre la sua attenzione anche al lato artistico.

Però, come ho detto nell'altro ramo del Parlamento, non posso prendere impegni formali riguardo alla sistemazione di piazza Colonna, giacché credo che la risoluzione di tale questione rientri nelle facoltà dell'Amministrazione comunale. Il Governo, da parte sua, farà quanto è possibile perchè le leggi dell'estetica siano anche qui rigidamente osservate.

Io spero che la discussione avvenuta a questo proposito così nell'altro ramo del Parlamento, come nella più alta Assemblea dello Stato, quale il Senato, varrà a infondere negli amministratori del comune la convinzione che le questioni artistiche in Roma devono essere considerate da un punto di vista molto, ma molto elevato, e non ho ragione di dubitare che l'Amministrazione del comune di Roma non sia all'altezza sua, anche per questo riguardo. Bisogna ricordare però che per la sistemazione di piazza Colonna sono stati compilati 87 progetti diversi, e nessuno ha soddisfatto. Ora, esagererei nelle pretese se credessi che il Governo fosse in grado di fare un 88° progetto tale da contentare tutti.

Esprimerò anzi, a questo proposito, un'opinione mia personale.

Io penso che in una città, la quale aumenta continuamente di popolazione, e che tende ad arrivare al milione di abitanti, sarebbe bene lasciare nel centro i più larghi spazi possibili. Credo quindi che non sia il caso di costruire altri monumenti in quella località, ma sia preferibile dare aria e luce alla cittadinanza, dare a questa la possibilità di muoversi.

Si tratta di una città che aveva il suo centro costituito per una popolazione di 200,000 abitanti, mentre noi ci auguriamo che in breve tempo, come ho detto, Roma possa raggiungere il milione, e che anche rispetto alla popolazione sia degna di essere la capitale del Regno d'Italia. È necessario quindi che essa occupi in Europa il posto che le compete per il suo passato, la sua popolazione e il patriottismo dei suoi abitanti. (*Vive approvazioni*).

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Io veramente ho taciuto, perchè ritenevo che non si facesse discussione su questo disegno di legge, ed ora ho chiesto di parlare solo per dire che riconosco questa legge come un vero atto di riparazione e di giustizia, inquantochè, rimontando a ventisette anni in dietro l'obbligo che si fece alla città di spendere 150 milioni in dieci anni non era possibile che il municipio di Roma la sostenesse. Questo dunque è un vero atto di giustizia e di riparazione per il quale lodo il Governo, e spero che l'Amministrazione comunale di Roma sia in questo modo messa su una strada certa e diritta, per cui non debba più trovarsi in imbarazzi e difficoltà.

Io mi son permesso di dire queste poche parole, perchè presi parte grandissima in quei primi momenti del risorgimento edilizio di Roma, e tenevo a ricordarli per riconoscere ed attestare come oggi si faccia qualche cosa di molto più serio di quello che si volle fare allora, e di questo ringrazio di gran cuore il Governo.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Sono lieto che i discorsi degli onorevoli preopinanti abbiano messo in chiara luce che la Commissione di finanze, di cui ho avuto l'onore di essere relatore, ha espresso i sentimenti e le idee ai quali partecipa tutto il Senato: di ciò non dico altro.

In particolar modo però ringrazio i colleghi e l'onor. Presidente del Consiglio di aver voluto pigliare occasione da questa relazione per dire parole molto lusinghiere per me, chè non feci altro, se non il meglio che poteva, il mio dovere, mosso da un profondo filiale sentimento di affetto verso questa Roma eterna. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Interpretazione del comma quarto dell'art. 1° della legge 15 luglio 1906, n. 386, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione del comma quarto dell'art. 1° della legge

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1911

15 luglio 1906, n. 386, sui provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il limite stabilito dal quarto comma dell'articolo 1° della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i comuni e le provincie, che alla pubblicazione di quella legge avevano raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, deve intendersi nel senso che i comuni e le provincie possano applicare la sovrimposta o nella somma effettiva di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati iscritta nel bilancio 1906, o in quella che risulti dalla media delle somme iscritte nei bilanci del quinquennio 1902-1906, oppure in quella che risulti dall'applicazione della aliquota degli stessi esercizi.

Nulla è innovato all'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni» (N. 690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea

dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 690).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La Sezione temporanea dell'Istituto Vittorio Emanuele III per le Calabrie costituita con la legge 25 giugno 1906, n. 255, ha lo scopo di concedere i mutui di favore ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 nelle due provincie di Catanzaro e di Cosenza.

(Approvato).

Art. 2.

Essa ha due sedi, una in Catanzaro ed una in Cosenza. Alla diretta dipendenza del Consiglio d'Amministrazione in Catanzaro si trovano gli organi amministrativi centrali e di controllo.

Art. 3.

Il suo patrimonio, determinato secondo le risultanze del bilancio 1910 in tutte le sue attività esistenti, è fissato nella somma di lire 9 milioni e 500 mila.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione è così composto:

a) un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

b) l'avvocato capo erariale presso la Corte d'appello delle Calabrie;

c) gli intendenti della Regia finanza delle provincie di Catanzaro e di Cosenza;

d) gli ingegneri capi del Genio civile che saranno designati dal Ministero dei lavori pubblici, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per quella di Catanzaro;

e) un delegato nominato dal Banco di Napoli;

f) un delegato tecnico per ciascuna delle due sedi dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza.

Detto delegato, che dovrà preferibilmente essere un ingegnere od un costruttore, purché non abbia affari mediatamente né direttamente con la Sezione, potrà essere scelto dai Consigli delle sedi anche fuori del proprio seno.

Il presidente ed i consiglieri di cui alle lettere e ed f durano in carica tre anni e non sono rieleggibili se non dopo un anno d'intervallo.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vicepresidente e si aduna almeno una volta al mese in tornata ordinaria.

(Approvato).

Art. 5.

Presso ciascuna sede funziona un Comitato composto dell'intendente di finanza, che lo presiede, dell'ingegnere capo del Genio civile e del delegato della sede.

Il Comitato si aduna in tornata ordinaria almeno una volta per settimana.

I componenti il Comitato in caso d'impossibilità ad intervenire, possono essere sostituiti rispettivamente da un primo segretario della intendenza, da un ingegnere effettivo del Genio civile, designati dai rispettivi capi per tale ufficio e da un consigliere della sede designato dal Consiglio della sede stessa.

Il Comitato ha l'ufficio di esaminare le domande di mutuo e deliberarne l'accoglimento od il rigetto. Tali deliberazioni non sono però definitive finché non ne abbia preso atto il Consiglio d'amministrazione al quale dovranno essere presentate nell'adunanza che immediatamente segue quella del Comitato.

(Approvato).

Art. 6.

Per ciascuna convocazione mensile del Consiglio d'amministrazione, dovranno essere presentate, a responsabilità del direttore, almeno duecento domande di mutuo, accolte o respinte, dai Comitati di Catanzaro e di Cosenza, perché se ne prenda atto. Le domande potranno essere presentate dalla Direzioni dei Comitati, e dopo

le deliberazioni di questi al Consiglio, anche se la documentazione legale fosse mancante ovvero insufficiente. Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la Direzione dovrà fornire la prova che si fecero pervenire agli interessati od ai rappresentanti da loro designati almeno due inviti a completare la documentazione necessaria.

Dopo che esse saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la Direzione, entro dieci giorni dalla riunione del Consiglio, dovrà far pervenire agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia del rigetto motivata come sopra, avvertendo che la documentazione di cui si farà richiesta precisa, potrà ancora essere completata entro 50 giorni dalla data della comunicazione, ed in tal caso sarà ripresentata al Consiglio.

Qualora entro detto termine non giunga la risposta, cessa ogni effetto della domanda presentata dall'interessato.

Lo stesso accade quando, dopo concesso il mutuo, l'interessato, invitato per tre volte non si sia presentato per la stipulazione del contratto. I tre inviti si faranno a distanza di 30 giorni, ed il primo entro 30 giorni dalla riunione del Consiglio nella quale fu deliberata la concessione.

Di queste decadenze prenderà atto formale il Consiglio dietro elenco presentato dalla Direzione e documentato con le prove degli inviti fatti.

(Approvato).

Art. 7.

La pubblicazione delle domande di mutuo nel giornale degli annunci giudiziari ha effetto anche di fronte ai creditori che abbiano posteriormente iscritto ipoteca sullo stabile danneggiato.

(Approvato).

Art. 8.

L'atto notorio ed il certificato della Giunta comunale di che all'art. 48 della legge del 9 luglio 1908, n. 445, sono sufficienti a provare il possesso legittimo senza che occorra altro documento sempre che l'ultimo nome iscritto in catasto corrisponda al nome del richiedente in caso contrario il richiedente in

mutuo dovrà provare la legittimità della provenienza a cominciare dall'ultimo iscritto in catasto sino a lui ed operare la voltura.

(Approvato).

Art. 9.

La somma totale di mutui che alla Sezione è consentito di fare nelle due provincie di Catanzaro e di Cosenza, per gli scopi indicati dal precedente art. 1º, è limitata al massimo di lire 23,000,000.

(Approvato).

Art. 10.

Il patrimonio di cui all'articolo 3 dovrà per lire 5,000,000 investirsi in titoli emessi o garantiti dallo Stato e tale investimento deve essere compiuto prima che comincino ad emettersi le obbligazioni.

I valori rappresentanti tale investimento saranno depositati presso la Tesoreria centrale dello Stato entro l'anno 1911, intendendosi vincolati a garanzia delle obbligazioni e non disponibili neppure temporaneamente per altre ragioni.

Gli interessi prodotti dal capitale così impiegato e gli interessi degli interessi nonché le somme risultanti da rimborsi di titoli per sorteggio o per altro motivo saranno investiti nello stesso modo a cura del tesoro dello Stato ed egualmente vincolati.

La Direzione generale del tesoro alla quale è affidato detto servizio comunicherà semestralmente alla direzione dell'Istituto la situazione dei valori custoditi.

(Approvato).

Art. 11.

La rimanente parte di patrimonio sino a lire 4,000,000 potrà essere investita in mutui di favore, ed il resto potrà essere investito anche temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ovvero tenuto in conto corrente disponibile presso il Banco di Napoli per i bisogni di cassa.

I mezzi per fare i restanti mutui di favore sino al massimo come sopra consentito di lire 23,000,000 saranno procurati dalla Sezione mediante l'emissione di obbligazioni per una somma, al valore nominale, di lire 19 milioni.

Le emissioni, meno l'ultima, saranno fatte in serie di almeno 3,000,000 di lire ciascuna, secondo le condizioni del mercato e le necessità di cassa dell'Istituto. L'emissione della prima serie dovrà aver luogo in ogni caso prima che il credito dell'Istituto, per mutui di favore concessi, superi i 3 milioni di lire.

L'emissione di ciascuna serie dovrà essere autorizzata preventivamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da quello del tesoro.

(Approvato).

Art. 12.

Le serie di cui sopra hanno eguali forme ed eguali diritti. Le obbligazioni del taglio fisso di lire 500 sono fruttifere del 3.75 per cento annuo al netto di ricchezza mobile e di ogni altra tassa e garantite da tutte le attività dell'Istituto presenti e futuri. Esse verranno estinte entro trent'anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali, secondo il piano di ammortamento che per ciascuna emissione sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e riportato in ogni cartella. La forma delle cartelle è pure approvata da detto Ministero. Esse sono emesse al portatore, ma sono tramutabili in certificati nominativi in ciascuno dei quali possono essere comprese più obbligazioni della stessa serie.

Ciascuna cartella porterà la firma del presidente della Sezione temporanea, del direttore e del ragioniere e di un funzionario espressamente delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le norme per il sorteggio e l'abbruciamento delle obbligazioni, come pure per il tramutamento e il trasferimento, per la sostituzione e rinnovamento dei titoli, saranno eguali a quelli vigenti per le cartelle degli Istituti di credito fondiario.

Qualora, terminata la concessione dei mutui, risultasse che l'emissione delle obbligazioni, è stata superiore al quantitativo dei mutui stipulati, diminuito della somma di lire 4,000,000, corrispondente a quelli fatti per mezzo del patrimonio, l'Istituto potrà essere autorizzato per decreto Reale, all'estinzione anticipata mediante unico sorteggio, di tante obbligazioni quante rappresentano la differenza.

Gli interessi delle obbligazioni ed il loro am-

montare, in caso di rimborso per sorteggio, sono pagabili presso le sedi e succursali degli Istituti di emissione.

(Approvato).

Art. 13.

Le rate annue di lire 1,000,000, tuttora dovute dal Tesoro dello Stato e quelle di lire 150,000 dovute dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, saranno pagate annualmente e distintamente:

a) per quelle dovute dal Tesoro 779,843 lire, alla Sezione temporanea e lire 220,157 all'Istituto autonomo per i danneggiati di Reggio Calabria, costituito con la legge 13 luglio 1910, n. 466;

b) per quelle dovute dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, lire 116,976.45 alla Sezione temporanea e lire 33,023.55 all'Istituto predetto.

(Approvato).

Art. 14.

I bilanci annuali deliberati dal Consiglio di amministrazione e accompagnati con relazione del direttore e con altra dei due ragionieri-capi del Banco di Napoli presso le succursali di Cosenza e di Catanzaro, ai quali è affidata la revisione dei bilanci stessi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta la vigilanza sull'Istituto « Vittorio Emanuele III », secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255.

Dopo l'approvazione ministeriale i bilanci della Sezione saranno comunicati per notizia all'assemblea generale dell'Istituto « Vittorio Emanuele III », formata dai Consigli d'amministrazione delle sedi.

(Approvato).

Art. 15.

Il Consiglio d'amministrazione della Sezione temporanea, non prende parte all'assemblea generale dell'Istituto di cui sopra.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento contenente le norme per l'es-

cuzione della presente legge e quelle occorrenti per il riordinamento della Sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazioni all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844; concernente provvedimenti per la Sardegna** » (N. 691).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « **Modificazioni all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

L'art. 28 del testo unico delle leggi concernenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, è modificato nel modo seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 26 e 27 saranno proseguite, a partire dal 1° gennaio 1910, fino al 31 dicembre 1915 ».

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vendita alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, per il prezzo di lire 88,770, della proprietà demaniale denominata "Officine di Savigliano" e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,355.26 » (N. 658).

Viene ora in discussione il disegno di legge: « **Vendita alla Società nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770, della proprietà demaniale denominata "Officine di Savigliano" e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,355.26** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 658).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita alla Società italiana delle officine di Savigliano degli stabili e ragioni immobiliari del Demanio patrimoniale dello Stato, che essa tiene in sublocazione dal municipio di Savigliano con atto in data 29 aprile 1909 e che al municipio stesso furono affittati con atto 9 marzo 1909, sotto detrazione della zona accennata all'art. 3.

(Approvato).

Art. 2.

Il prezzo di vendita è stabilito nella somma di lire 88,770, che dovrà essere pagato interamente in occasione della stipulazione dell'atto di vendita.

La Società acquirente dovrà inoltre corrispondere al comune di Savigliano, sino a tutto il 31 dicembre 1939, le lire mille di differenza tra il prezzo di locazione e di sublocazione risultante dai due citati atti. Dovrà infine, sino a tutto il 31 dicembre 1913, lasciare a libera disposizione delle ferrovie dello Stato la zona di terreno indicata all'articolo 3, da separarsi a sue spese dalla rimanente proprietà con un muro longitudinale dell'altezza di metri 3, e rimuovere a sue spese tutte le costruzioni che si trovano ora sulla striscia medesima.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la cessione alle ferrovie dello Stato di una striscia di terreno della lunghezza di metri dieci, a partire dal muro esteriore della stazione ferroviaria di Savigliano, per tutta la fronte degli stabili ceduti, come all'articolo 1, verso la linea ferroviaria, al prezzo di lire 24,855.26.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma » (N. 694).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286 che stabilisce l'esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza relativa alle spese di spedalità con ricevuta di ritorno, scambiata tra l'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ed i sindaci dei comuni del Regno, è estesa alla corrispondenza che, per lo stesso oggetto, si scambia tra le Regie prefetture ed i sindaci dei comuni medesimi.

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta » (N. 655).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1911, alle provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1910, n. 465, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo:

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bensa, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Carafa, Cefaly, Cencelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, Doria Pamphili.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Frascara.

Garavetti, Giordano-Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Lamberti, Lojodice, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Minervini, Mortara.

Panizzardi, Paternò, Pedotti, Petrella, Pirelli, Plutino, Ponzio-Vaglia.

Salvarezza, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli.

Tarditi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacca, Veronese, Vischi, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di atto di transazione di vertenza causata dai tiri del balipedio di Viareggio:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Aumento della dotazione del Senato del Regno per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	84
Favorevoli	81
Contrari	3

Il Senato approva.

Garanzia dei mutui da assumere dal comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 492, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati:

Senatori votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di fondi al capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	84
Favorevoli	69
Contrari	15

Il Senato approva.

Sistemazione dei supplenti in servizio negli uffici postali e telegrafici di Reggio Calabria e di Messina:

Senatori votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni:

Senatori votanti	84
Favorevoli	72
Contrari	12

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 229,500 per pagamento indennizzo dovuto alla ditta Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto corrispondenze e pacchi postali in Roma:

Senatori votanti	84
Favorevoli	54
Contrari	30

Il Senato approva.

Cessione gratuita di area demaniale in Roma ai Prati di Castello in favore della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede:

Senatori votanti	84
Favorevoli	43
Contrari	41

Il Senato approva.

Concorso dello Stato alle onoranze a Giorgio Vasari:

Senatori votanti	84
Favorevoli	69
Contrari	15

Il Senato approva.

Istituzione di ginnasi superiori e licei moderni:

Senatori votanti	84
Favorevoli	66
Contrari	18

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909 (N. 681);

Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese (N. 701);

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211 e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni (N. 698);

Provvedimenti per la città di Roma (N. 705);
Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna (N. 685);

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni;

Modificazione all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna (N. 690);

Vendita alla Società Nazionale delle officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officine di Savigliano » e delle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26 (N. 658);

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le prefetture ed i comuni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 694);

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta (N. 655);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata (N. 70);

Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po (N. 696);

Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto, e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi (N. 699);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione dell'Etna (N. 668);

Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli Uffici dello Stato nella Capitale (N. 669);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 25 luglio 1911 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 LUGLIO 1911

Nota dimostrativa al discorso del senatore De Cupis.
(V. pag. 6902).

La città di Roma ha ricevuto dallo Stato:

a) per la legge 14 maggio 1881, n. 209, un concorso di 50,000,000 da pagarsi in venti anni in rate di lire 2,500,000, dal 1882 al 1901.

Questo concorso con la legge del 14 luglio 1887, numero 4730, fu grandemente aumentato, essendosi disposto che la detta annualità fosse protratta a tutta la durata del prestito contratto dal comune di Roma di 150,000,000 di lire, con che il concorso dello Stato avrebbe rappresentato una somma di lire 187,500,000.

Di questa somma a tutt'oggi, tenuto conto delle anticipazioni accordate con le leggi 28 giugno 1892, n. 299; 7 luglio 1901, n. 333; 7 luglio 1902, n. 306; 11 luglio 1907, n. 502, sono state consumate lire 101,800,000.

b) Oltre a ciò lo Stato con la citata legge 20 luglio 1890, n. 6980, assunse la riscossione del dazio consumo governativo e dei dazi addizionali e comunali, obbligandosi a pagare al Comune annualmente la somma di lire 14,000,000; e avanzando una somma superiore a 5,500,000 di lire, che era il canone allora spettante al Governo, una somma uguale ai quattro quinti della differenza. Questa obbligazione fu assunta pel decennio 1891-90. Ma con la legge 23 dicembre 1900, n. 443, fu protratta fino a tutto il 1905; e poi fino al 31 dicembre 1906, con la legge 8 luglio 1904, che insieme elevò il canone annuo a lire 15,000,000. Infine con la legge 11 luglio 1907, numero 502, fu l'operazione protratta fino a tutto il 1915.

Le previsioni sul gettito dal dazio consumo non si verificarono; e lo Stato non è riuscito a ricavare dalla gestione del dazio il canone che prima venivagli pagato dal comune di Roma. Nei venti anni dal 1891 al 1910 si calcola una perdita media annua di lire 2,000,000; e quindi per venti anni 40,000,000;

c) Con la legge del 20 luglio 1890, n. 6980, il comune di Roma fu discaricato della spesa per la beneficenza; e, disposta l'indemaniazione dei beni delle Confraternite, fu stabilito che fino alla liquidazione definitiva di questa operazione, le somme necessarie a questo servizio sarebbero state anticipate dal Tesoro. Tali anticipazioni fino a tutto il 1895 ammontano a 11,340,419.20 di lire. Ma da tale somma devono detrarsi le rendite delle Confraternite calcolate in lire 600,000, che per cinque anni formano 3,000,000.

Tale anticipazione cessò col 1895 per effetto della legge 30 luglio 1896, n. 343 (art. 12), con la quale nella previsione che le rendite delle Confraternite non ammontassero a lire 600,000, lo Stato si obbligò a pagarne la differenza alla Congregazione di carità, in somma però non superiore alle lire 300,000. E dato che lo Stato abbia sempre pagato in tale somma dal 1896 al 1910 sarebbero lire 4,500,000.

Con la stessa legge però lo Stato si obbligò ad un contributo a favore della beneficenza di Roma di lire 500,000, che dal 1896 al 1910 (15 anni) importano lire 7,500,000. (Avverti che altre lire 600,000 furono poste a carico del Fondo di religione e di beneficenza creato con la legge 19 giugno 1903, n. 1402 (art. 3).

Ritenuto ora che le rendite delle Confraternite non

abbiano mai superato le lire 300,000, la spesa dello Stato per la beneficenza di Roma sarebbe di:

L. 11,340,419.20 — 1,500,000 + 4,500,000 + 7,500,000 =
= 21,840,419.20

E quindi:

a) L. 101,800,000 »
b) » 40,000,000 »
c) » 21,840,419.20

Lo Stato ha dato alla città di Roma L. 163,640,419.20

Ed ora alla contropartita:

Quel che Roma ha dato allo Stato:

a) dei 50 milioni ricevuti per la legge 14 maggio 1881 Roma si obbligò ad erogarne 30 in opere governative. Questi 30 milioni con la legge 28 giugno 1892 furono ridotti a lire 26,700,000;

b) con la detta legge del 1881 il comune di Roma fu obbligato a compiere in dieci anni le opere governative, in venti anni le opere relative al piano regolatore e di ampliamento della città. Ciò impose al comune la necessità del noto prestito di lire 150,000,000; sul quale lo Stato ha incassato per diritti fiscali lire 33,557,636.03;

c) con la legge 3 febbraio 1891, n. 33 il Governo venne in possesso di 57 stabili già appartenenti a corporazioni religiose. Questo fatto dovrebbe essere considerato per doppio effetto: per l'acquisto fatto dallo Stato, e pel danno che ne soffrì il comune, che per i suoi servizi non disponeva che dei palazzi capitolini. Ma del danno del comune non ci occupiamo.

L'acquisto dello Stato, secondo la stima degli uffici comunali è di lire 112,619,900; risultante da tre fattori: valore capitale lire 34,127,000; reddito 5 per cento sul valore capitale dal 1891 al 1910 lire 68,254,000; maggior valore acquistato dalla proprietà fondiaria dal 1871 ad oggi, 30 per cento lire 10,238,000.

Una stima fatta dal Governo, conservati gli stessi fattori, porta alla somma di lire 28,025,596.60, e la differenza non deve meravigliare quando si avverta che la stima fatta dal Governo è basata sulla denuncia del reddito denunziato dalle corporazioni religiose per la tassa di manomorta

Ma, ammesso che debba alcuna cosa togliersi dal valore capitale della stima del comune, deve pure essere ammesso che non davvero esagerato, anzi certamente inferiore al vero, è il tasso d'interesse al 5 per cento; e non sarà quindi alterata la verità a vantaggio del comune se dal complesso della stima si toglieranno in blocco lire 30,000,000;

L'acquisto dello Stato sarebbe adunque di lire 82,619,100.

d) Il fatto del bassissimo prezzo dato a questi stabili dal demanio fu pel comune di Roma causa di grave danno nel provento della sovrimposta; e questo danno dal 1871 al 1910 ammonta a lire 7,580,000.

E dunque arrestandoci a questo punto abbiamo:

a) L. 26,700,000 »
b) » 33,557,636.03
c) » 82,619,100 »
d) » 7,580,000 »

150,456,736.03

Vi sarebbe adunque fra il ricevuto e il dato una differenza di lire 13,183,683.17.

Nè per questo può dirsi che il conto si chiuda in debito per Roma: imperocchè nella legge del 14 maggio 1881 essendo stati 20 milioni assegnati quale concorso dello Stato per l'attuazione del piano edilizio regolatore e di ampliamento della città, il comune di Roma risulta ancora in credito della differenza, ossia di lire 6,816,316.83.

Ma a ciò è pur da aggiungere che negli undici anni che corsero dal 1870 al 1881 Roma aveva senza alcun sussidio provveduto al suo dovere di capitale del Regno con circa 35 milioni di spesa: somma precisa lire 34,962,000. Ed allora ammesso una volta il concetto che giustamente debba lo Stato contribuire nella spesa della attuazione del piano regolatore e ampliamento della città, può dirsi con tutta verità che Roma non è stata soddisfatta nemmeno in parte di quei 20 milioni che erano a ciò stati assegnati con la legge del 1881.

Si noti che in questo calcolo nessun conto è stato tenuto nè dei 5 milioni (4,987,589.66) coi quali Roma ha contribuito ai lavori pel Tevere, nè dei molti obblighi che il Comune di Roma ha assunto verso lo Stato con le diverse leggi che si dissero di concorso.

Con la legge del 1881 si pattui la cessione reciproca gratuita fra Stato e Comune delle aree occorrenti per gli edifici.

Con la legge 28 giugno 1892 il Comune:

a) cede al Governo l'uso gratuito per dieci anni dei quartieri di S. Bernardo, Santa Prassede, Cimarra, Clarelli e Traspontina;

b) si obbliga a cedere al Governo senza compenso i locali da lui occupati nell'ambito delle Terme diocleziane, quando al Governo stesso piacesse di metterle in luce.

Con la legge 18 dicembre 1898 vengono al Comune consegnate le mura di Roma e i relativi pomeri interni ed esterni, senza diritto a rifacimenti, qualunque fosse il loro stato.

Con la legge 8 luglio 1904 il Comune di Roma contribuisce alla costruzione del nuovo palazzo della Zecca con la cessione gratuita dell'area situata fra le vie Lammara, Cairoli, Principe Umberto e Principe Amedeo;

Con la legge 5 marzo 1907, il Comune:

a) si obbliga ad assegnare all'Istituto delle case popolari L. 3,000,000;

b) assume il carico di lire 2,000,000 nella spesa per la sistemazione della zona archeologica;

c) cede al Demanio il palazzo, già caserma Cimarra;

d) si obbliga a fornire gratuitamente all'asilo Savoia per la infanzia abbandonata l'area in località da stabilirsi;

e tutto ciò in compenso della cessione dell'Anfiteatro Corca, e dell'uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra Castelfusano e la sponda sinistra del Tevere, riservato allo Stato il diritto per gli scavi. (*)

E non sono pochi, nè lievi, gli oneri che il Comune di Roma assume con la convenzione annessa al presente disegno di legge, che è inutile qui riassumere.

Ed ora di tutto ciò si faccia calcolo, e si tirino le somme.

(*) Per più particolareggiate notizie, vedi gli *Atti della Commissione incaricata dello studio delle condizioni finanziarie del comune di Roma*, pag. 568 a 597. Roma, tipografia della Camera dei deputati, 1911.

Senatore DE CUPIS.